

Regolamento della Corte

Titolo II procedura

Capitolo II

Dell'introduzione dell'istanza

Articolo 47

(Contenuto di un ricorso individuale)

1. Ogni ricorso depositato a norma dell'articolo 34 della Convenzione è presentato sul formulario fornito dalla cancelleria, salvo che il Presidente della Sezione interessata decida altrimenti. Il formulario deve contenere tutte le informazioni richieste nelle parti pertinenti del formulario di ricorso ed indicare :
 - a) nome, data di nascita, nazionalità ed indirizzo del ricorrente e, quando il ricorrente è una persona giuridica, il nome completo, data della costituzione o di registrazione, numero ufficiale di registrazione (eventualmente) e indirizzo ufficiale di questa;
 - b) all'occorrenza, il nome, indirizzo, numeri di telefono e telefax e posta elettronica del suo rappresentante;
 - c) se il ricorrente ha un rappresentante, la data e la firma originale del ricorrente nel riquadro del formulario di ricorso riservato al potere (di rappresentanza n.d.t); la firma originale del rappresentante che dimostra che egli ha accettato di agire a nome del ricorrente deve anche figurare in questo riquadro;
 - d) la o le Parti contraenti contro cui il ricorso è indirizzato ;
 - e) un'esposizione succinta e leggibile dei fatti ;
 - f) un'esposizione succinta e leggibile della o delle allegate violazioni della Convenzione e delle argomentazioni pertinenti ; e
 - g) un'esposizione succinta e leggibile che conferma il rispetto da parte del ricorrente dei criteri di ricevibilità enunciati nell'articolo 35 paragrafo 1 della Convenzione.
2. a) Tutte le informazioni previste ai commi da e) a g) del paragrafo 1 qui sopra devono essere esposte nella parte pertinente del formulario di ricorso ed essere sufficienti per permettere alla Corte di determinare, senza dover consultare ulteriori documenti, la natura e l'oggetto del ricorso.
 - b) Il ricorrente può tuttavia completare queste informazioni aggiungendo al formulario di ricorso un documento di una lunghezza massima di venti pagine esponendo in dettaglio i fatti, le violazioni allegate della Convenzione e le argomentazioni pertinenti.
- 3) 1. Il formulario di ricorso deve essere firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante ed essere corredato:
 - a) dalle copie dei documenti pertinenti alle decisioni o provvedimenti denunciati, sia di natura giudiziaria o diversa;
 - b) dalle copie dei documenti e delle decisioni che dimostrano che il ricorrente ha esaurito le vie di ricorso interne e decisioni e osservato il termine imposto nell'articolo 35 paragrafo 1 della Convenzione;
 - c) eventualmente, dalle copie dei documenti relativi a ogni altra procedura internazionale d'indagine o di composizione;
 - d) se il ricorrente è una persona giuridica, come previsto dal paragrafo 1 a) del presente articolo, dal (dai) documento(i) che dimostrano che l'individuo che ha presentato il ricorso possiede la qualità per rappresentare il ricorrente o detiene i poteri al tal fine.
3. 2) I documenti presentati a sostegno del ricorso devono figurare su un elenco per ordine cronologico, avere dei numeri consecutivi ed essere chiaramente identificati.
4. Il ricorrente che non desidera che la sua identità sia rivelata deve precisarlo e fornire un'esposizione delle ragioni che giustificano una deroga alla regola normale di pubblicità della procedura davanti la Corte. Quest'ultima può autorizzare l'anonimato o decidere di concederlo d'ufficio.
5. 1. In caso di non rispetto degli obblighi elencati nei paragrafi da 1 a 3 del presente articolo, il ricorso può non essere esaminato dalla Corte, salvo che:
 - a) il ricorrente abbia fornito una spiegazione soddisfacente per il mancato rispetto in questione;
 - b) il ricorso riguarda una domanda di provvedimenti interinali;
 - c) la Corte non decida diversamente, d'ufficio o su richiesta di un ricorrente.
5. 2. La Corte potrà sempre richiedere a un ricorrente di presentare entro un termine predeterminato ogni informazione o ogni documento utili sotto la forma o nella maniera ritenute appropriate.

6. a) Ai fini dell'articolo 35 paragrafo 1 della Convenzione, il ricorso si considera presentato alla data in cui un formulario di ricorso che soddisfi alle esigenze imposte dal presente articolo è spedito alla Corte, ne fa fede il timbro postale.
- b) Se lo ritiene giustificato, la Corte può tuttavia decidere di considerare una diversa data.
7. Il ricorrente deve informare la Corte d'ogni cambiamento d'indirizzo e d'ogni fatto pertinente per l'esame del suo ricorso.